



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 184 DEL 09/03/2023

SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA NR. 2309/2022 DEL 8/11/2022 PUBBLICATA IL 17/11/2022 NOTIFICATA IN DATA 21/11/2022 (PROT 45496) - COMUNE DI CATTOLICA/ CREDIT AGRICOL SPA EX CASSA DI RISPARMIO DI CESENA - LIQUIDAZIONE SPESE A SEGUITO RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 C. 1 LETT. A DEL D.LGS 267/2000 E SS. MM.

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 04

SERVIZIO
UFFICIO CONTENZIOSO AFFARI LEGALI

DIRIGENTE RESPONSABILE
Volpini Andrea

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 75 e 76 del 22/12/2022, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2023 -2025;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 5/01/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO che:

- con atti di citazione notificati in data 10.12.2010 ed in data 24.05.2012 il Comune di Cattolica evocava in giudizio davanti al Tribunale di Forlì, sezione distaccata di Cesena, la Banca Cassa di Risparmio di Cesena ora Credit Agricole spa al fine di vedere accertata e dichiarata la nullità e/o l'inefficacia degli atti costitutivi di pegno sulle azioni della società Romagna Acque s.p.a. di proprietà comunale in quanto inficiati da rilevanti vizi negoziali e quindi la titolarità delle azioni in capo al Comune libere da ogni peso e vincolo, con conseguente condanna della banca alla restituzione delle stesse ed al pagamento degli utili *medio tempore* percepiti;

- all'esito dei due procedimenti riuniti (R.G. n. 2353/2010 e R.G. n. 947/2012), il Tribunale di Forlì, con sentenza n. 597/2014 depositata in data 27.05.2014, così decideva: *"P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e difesa, nel giudizio in epigrafe così provvede: - rigetta la domanda; - condanna parte attrice alla rifusione in favore della convenuta delle spese legali ..."*;

- con atto della Giunta comunale nr. 117 del 16/07/2014, veniva deciso di proporre appello avverso la succitata sentenza del Tribunale di Forlì, chiedendone l'integrale riforma al fine di tutelare gli interessi dell'Amministrazione e incaricando del patrocinio legale congiunto l'Avv. Andrea Berti coordinatore dell'Ufficio unico di avvocature civica e l'Avv. Alessandra Vita ;

- all'esito del procedimento, iscritto al R.G. al nr. 2395/2014 la Corte di Appello di Bologna con sentenza n. 2309/2022 notificata in data 21/11/2022 così ha deciso: *" La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:*

- condanna l'appellante al pagamento delle spese legali del grado liquidate in € 38.730,00, oltre rimb. forf. 15% e accessori di legge;

- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1 comma 17..."

- con delibera nr. 230 del 29/12/2023 la Giunta comunale ha autorizzato il Sindaco a proporre gravame davanti alla Suprema Corte di Cassazione per la riforma della sentenza della Corte di Appello di Bologna di cui sopra al fine di difendere gli interessi dell'Amministrazione comunale;

- in data 17/11/2022 la sentenza e' stata pubblicata;

- in data 21/11/2022 con nota assunta al prot. Ente al nr. 45496 del 22/11/2022 è stata notificata dal legale della controparte la sentenza di cui sopra provvista di formula

esecutiva;

DATO ATTO che:

- al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;

EVIDENZIATO che il Consiglio Comunale con propria delibera n. 16 del 27/02/2023 ha riconosciuto l'importo predetto come debito fuori bilancio ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, comma 1, lett. a) TUEL;

CONSIDERATO che risulta necessario provvedere alla liquidazione di quanto dovuto in base a quanto stabilito dalla sentenza della Corte di Appello nr. 2309/2022;

DATO ATTO che la presente determina non costituisce acquiescenza alla sentenza citata e che, avverso la stessa, l'Ente ha proposto ricorso in Cassazione;

VISTI:

- il vigente Statuto Comunale;
il vigente Regolamento di contabilità;
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

D E T E R M I N A

- 1) – di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;
- 2) – di impegnare a seguito delibera Consiglio comunale nr. 16/2023 di riconoscimento ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 della legittimità del debito fuori bilancio a favore dell'Istituto di Credito Agricole, sul capitolo 440001 “Spese ed oneri derivanti da soccombenze in giudizio” la somma di € 59.600,03 pari all'importo complessivo così dettagliato:

- Spese legali	- € 56.511,72
- Interessi e rivalutazione dal 08/11/2022 al 28/02/2023	- € 559,31
- Raddoppio spese per Contributo Unificato versato al momento del ricorso in appello	- € 2.529,00
- Totale	- 59.600,03

derivante da sentenza della Corte di Appello di Bologna sez civile nr. 2309/2022 del 08/11/2023 pubblicata il 17/11/2022 e notificata con formula esecutiva in data 21/11/2022 assunta al prot. Ente al nr. 45496 del 22/11/2022;

- 2) - di provvedere alla liquidazione di quanto dovuto in base alla sentenza de quo;
- 3) - di individuare nel funzionario servizio Affari Legali il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Affari Istituzionali - Segreteria - Affari Legali

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica li, 09/03/2023

Firmato

Volpini Andrea / Arubapec S.p.a.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)